TESTO UNICO PROMULGAZIONE DELLE LEGGI, SULLA EMANAZIONE DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E SULLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA

Art. 4

Regio decreto 24 settembre 1931, n. 1256, art. 4; legge 11 dicembre 1984, n. 839, art. 2, primo comma

Controfirma delle leggi e dei decreti normativi del Presidente della Repubblica

1. Le leggi e gli atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono controfirmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro proponente, del quale deve essere indicato il Ministero oppure l'attribuzione. 2. Gli altri atti normativi adottati con decreto del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal Ministro proponente.

Versione in vigore dal 13 giugno 1986, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 maggio 1986

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-promulgazione-delle-leggi-sulla-emanazione-dei-decreti/art-4-regio-decreto-24-settembre-1931-n-1256-art-4-legge-11-dicembre-1984-n

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it